



COMUNE DI VAZZOLA

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI "I.C.I."

ARTICOLO 1 SOGGETTO ATTIVO

1. A decorrere dall'anno 1993 soggetto attivo dell'imposta è il Comune di **VAZZOLA** per gli immobili siti interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2. La prevalenza va intesa come quota superiore al 50% della superficie complessiva dell'immobile.

ARTICOLO 2 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'imposta (*contribuenti*) sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, dei seguenti diritti sugli immobili individuati nel successivo articolo 3:
 - a) **Proprietà:** è il diritto di godere e disporre dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico;
 - b) **Usufrutto:** è il diritto di godere dell'immobile, utilizzandolo e percependone i frutti, comunque, rispettandone la destinazione economica;
 - c) **Uso:** è il diritto di servirsi di un immobile e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia;
 - d) **Abitazione:** è il diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare e le sue pertinenze, limitatamente ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia. Il diritto di abitazione, se effettivamente esercitato, si costituisce, per il coniuge superstite, automaticamente come previsto nell'articolo 540 del codice civile e, per il coniuge separato, mediante convenzione o sentenza;
 - e) **Enfiteusi:** è il diritto di godere di un fondo altrui in modo perpetuo o per un periodo non inferiore a 20 anni, con l'obbligo di migliorare il fondo stesso e di pagare un canone;
 - f) **Superficie:** è il diritto, su autorizzazione del proprietario del terreno (che mantiene la proprietà dello stesso), a fare e mantenere sul suolo una costruzione di cui si acquista la proprietà;
 - g) **Locazione finanziaria** (*comunemente denominata leasing*): è il contratto che intercorre fra un'impresa che concede ad un utilizzatore il godimento di un bene immobile per un tempo determinato a fronte del pagamento di un canone periodico e con pattuizione della facoltà, al termine di tale contratto, di prorogarlo oppure di acquisire la proprietà del bene. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
 - h) **Locazione con patto di futura vendita:** è il contratto con il quale si acquisisce automaticamente la proprietà del bene da parte dell'acquirente con il pagamento dell'ultima rata. Pertanto, per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita (*comunemente denominati "alloggi a riscatto"*), soggetto passivo dell'ICI è l'assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilabile a quello di abitazione.
2. Nel caso di costituzione dei diritti reali di godimento di uso, usufrutto o abitazione, soggetto passivo è il titolare di tali diritti. Il titolare della sola "nuda proprietà" non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento.

3. Tutti i diritti elencati al comma 1 (con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite) devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati.
4. La natura di contribuente si acquista dalle seguenti date:
 - a) per atti fra vivi, dalla data di stipula degli atti di cui al precedente comma 3;
 - b) in deroga a quanto previsto nella lettera a), in caso di fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di contribuente a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
 - c) in caso di successione sia legittima che testamentaria, dalla data di decesso del “de cuius”;
 - d) nel caso di usucapione, fin dalla data del possesso dell’immobile così come indicato nella sentenza di riconoscimento di tale diritto;
 - e) in tutti gli altri casi, dalla data di acquisizione del diritto reale così come previsto dal codice civile.

ARTICOLO 3 OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Costituiscono oggetto dell'imposta gli immobili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, elencati nei commi successivi.

2. Fabbricati

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare che è o deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) con attribuzione di rendita autonoma e distinta. Rientrano, pertanto, nel concetto di fabbricato anche le seguenti unità immobiliari seppure non ancora iscritte al N.C.E.U. quelle:

- a) di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte del N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, dalla data dell'effettivo utilizzo;
- b) che, avendo perso i requisiti di ruralità (*fabbricati “ex rurali”*), devono essere iscritte al N.C.E.U. nei termini previsti dalla legge. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno uno dei requisiti di “ruralità” previsti dalla normativa vigente;
- c) che, “condonate o condonabili” in base alla normativa vigente, devono essere iscritte al N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.
- d) L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza (*intendendosi come tale esclusivamente quella che risulta iscritta al N.C.E.U. unitamente al fabbricato oppure se non individuata al N.C.E.U. quella parte di superficie determinabile in base al rapporto fra volumetria edificata e lo specifico coefficiente di edificabilità*) è considerata parte integrante del fabbricato in quanto la rendita assegnata a quest'ultimo assorbe anche la redditività del terreno.

3. Aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base:

- 1) agli strumenti urbanistici generali o attuativi (Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, ecc.);

2) alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici.

Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili anche i seguenti immobili:

- 1) le aree (*comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile*) nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati così come individuati al precedente comma 2;
- 2) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (*limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori*) come, ad esempio:
- 3) aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;
- 4) aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;
- 5) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.

Non rientrano, invece, nel concetto di aree fabbricabili i seguenti immobili:

- 1) le aree pertinentziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato;
- 2) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica;
- 3) le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;
- 4) i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che mantengono sul fondo l'utilizzazione per lo svolgimento delle attività agricole così come precisate nel successivo comma 4.

In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area fabbricabile" con le seguenti decorrenze:

- 1) Per variazione da area inedificabile ad edificabile trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul "BUR" Bollettino Ufficiale Regionale del relativo provvedimento;
- 2) Per variazione da area edificabile a inedificabile dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento.

4. Terreni agricoli

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività:

- 1) coltivazione del fondo;
- 2) silvicoltura;
- 3) allevamento del bestiame;
- 4) manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.

Le attività sopra elencate devono essere svolte da:

- 1) coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi predisposti dagli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli e pubblicati nell'albo comunale;
- 2) soggetti diversi dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo che coltivano il fondo non per l'esclusivo autoconsumo familiare ma al fine della commercializzazione dei prodotti che richiede il rilascio della partita IVA.

ARTICOLO 4 ESCLUSIONI ED ESENZIONI

1. Sono **immobili esclusi** dall'imposta quelli che non sono classificabili come fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, e che a titolo esemplificativo, si elencano di seguito:
 - a) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato, ancorché distintamente iscritte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
 - b) terreni che, non compresi fra le aree edificabili negli strumenti urbanistici, non sono abitualmente adibiti ad attività agricole e, quindi, non rientrano nemmeno nel concetto di terreni agricoli quali ad esempio:
 - 1) terreni normalmente inutilizzati (*cosiddetti terreni "incolti"*);
 - 2) terreni destinati a verde o a parcheggi pubblici o privati;
 - 3) terreni privi di reddito dominicale, utilizzati direttamente per attività industriali, artigianali, ecc. che non consentano un utilizzo edificatorio;
 - 4) terreni (*cosiddetti piccoli appezzamenti, orticelli e simili*) sui quali le attività agricole sono finalizzate esclusivamente all'autoconsumo familiare;
 - c) fabbricati rurali che mantengono i requisiti di ruralità.
2. Sono **immobili esenti** dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte, quelli di seguito elencati:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali (A.S.L.), dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (musei, archivi, cineteche, emeroteche e simili) posseduti dallo Stato, da privati, da enti pubblici, da istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, e le loro pertinenze, purché compatibili con le norme costituzionali;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali volte all'integrazione sociale e all'assistenza dei soggetti portatori di handicap, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ("ONLUS") destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

ARTICOLO 5 BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili, di cui al precedente articolo 3, rapportato alla quota ed al periodo di possesso come specificato nei successivi commi.
2. Il **valore degli immobili** è determinato secondo i seguenti criteri:

a) Fabbricati iscritti in catasto

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 5%), i seguenti moltiplicatori:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Fabbricati categorie A, B, e C (escluso A10 e C1) | moltiplicatore = 100 |
| 2) Fabbricati categorie D e A10 | moltiplicatore = 50 |
| 3) Fabbricati categoria C1 | moltiplicatore = 34 |

b) Fabbricati non iscritti in catasto

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati alla successiva lettera c), non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati già iscritti in catasto per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti applicando gli stessi criteri indicati nella precedente lettera a);

c) Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (*stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili – immobili*) alla data di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti ministeriali. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile mentre i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di locazione finanziaria il

locatore o il locatario possono esperire la procedura "DOCFA" di determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili (*con gli stessi criteri indicati nel precedente periodo*) del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

d) Aree fabbricabili

- 1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2) Al fine di evitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, la Giunta Comunale determina, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili. Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta cui il bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero quali quelli di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

a) Terreni agricoli,

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 25%), un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque). Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, la base imponibile è determinata secondo il seguente schema:

Valore del terreno (*)	Base imponibile	Coefficiente di calcolo
Fino a euro 25.822,84 (L. 50.000.000)	Nulla	Nulla
Fino a euro 61.974,82 (L. 120.000.000)	(valore – € 25.822,84)	x 0,30
Fino a euro 103.291,37 (L. 200.000.000)	€ 10.845,59 + (valore – € 61.974,82)	x 0,50
Fino a euro 129.114,22 (L. 250.000.000)	€ 31.503,87 + (valore – € 103.291,37)	x 0,75
Oltre	€ 50.871,00 + (valore – € 129.114,22)	x 1,00
(*) Si considera il valore complessivo dei terreni condotti dal medesimo soggetto anche se ubicati nel territorio di più comuni		

La detrazione di € 25.822,84 (L. 50.000.000) e le riduzioni della base imponibile si applicano in proporzione al valore del terreno, alla quota e alla durata del possesso nel corso dell'anno.

3. La **quota di possesso** indica la percentuale di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili oggetto d'imposta.
4. Il **periodo di possesso** va considerato per mesi interi. A tal fine i mesi durante i quali il possesso si è protratto per i primi 15 giorni è computato per intero, a carico del soggetto passivo cedente.

ARTICOLO 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Annualmente l'organo competente, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, stabilisce l'aliquota ordinaria, in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille, ed eventuali aliquote superiori e/o inferiori rispetto a quella ordinaria da applicare al valore imponibile degli immobili.
2. Qualora la deliberazione non venga adottata entro i termini di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, fermo restando che è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima del 7 per mille nel caso il comune abbia dichiarato lo stato di dissesto finanziario.

ARTICOLO 6 BIS – FABBRICATI NON LOCATI:

1. A decorrere dall'anno 2002, entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, l'organo competente fissa per gli alloggi non locati un'aliquota superiore a quella ordinaria con esclusione delle unità immobiliari tenute a disposizione dei figli che si impegnino ad occuparla entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori. A tal fine il contribuente dovrà presentare apposita autodichiarazione indicante la data di ultimazione dei lavori ed il nominativo del figlio cui la stessa è destinata.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo s'intende per alloggio non locato (sfitto) l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A e relative pertinenze (ad eccezione della categoria A/10) per la quale non viene dimostrato l'uso quale abitazione principale (così come definita all'art. 8 del presente regolamento) o lo stato di locazione mediante esibizione di contratto validamente registrato.

In caso di:

- utilizzazione edificatoria dell'area;
- demolizione di fabbricato;
- interventi di recupero (quali quello di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica);
- acquisto anche per successione;
- fine locazione degli immobili di cui alla prima parte del presente comma;

l'alloggio non è considerato sfritto se entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori, all'apertura della successione, dall'acquisto o dalla fine locazione viene occupato dal proprietario o da altro soggetto, mediante trasferimento della residenza presso l'immobile oppure viene nuovamente locato.

ARTICOLO 7 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile, calcolata secondo i criteri indicati nel precedente articolo 5, la aliquota o le aliquote previste dal precedente articolo 6.

ARTICOLO 8 DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende:
 - a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente [quindi vi abbiano la residenza anagrafica](#);
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
 - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;
 - d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER).

Il Consiglio Comunale ritiene, inoltre, di considerare abitazione principale sia al fine dell'aliquota ridotta che della detrazione:

- a) ai sensi degli artt.52 e 59 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 15.12.97, n.446, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale in entrambi i casi, fino al 2° grado di parentela, adibite a loro abitazione principale;
- b) ai sensi dell'art.3, comma 56, della L.23.12.96, n.662, le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

ARTICOLO 9 ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE SUE PERTINENZE

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, [sia](#) proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza.

2. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, nel numero massimo di due unità immobiliari per ciascuna abitazione.-
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 30.12.1992, n.504, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo.
4. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

ARTICOLO 10 DETRAZIONE E RIDUZIONE

1. ~~H Consiglio comunale~~, L'organo competente con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote ICI, stabilisce la misura - da € 103,29 (L. 200.000) a € 258,22 (L. 500.000) - della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
2. A decorrere dall'anno 2002 è prevista una detrazione quantificata in € 250 a favore di contribuenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solo redditi di pensione, anche estera, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze. Per usufruire di detta agevolazione, i soggetti beneficiari sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, allegando copia dei documenti comprovanti i redditi percepiti dagli istituti di previdenza.
3. A decorrere dall'anno 2004 è prevista una maggior detrazione dell'imposta per gli immobili posseduti come abitazione principale dei signori soggetti passivi:
 - disabili con invalidità pari al 100%;
 - soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia convivente una persona disabile con invalidità pari al 100%, intendendo come nucleo quello risultante dalle certificazioni anagrafiche, delle quali risulta la residenza nella medesima unità abitativa.I contribuenti dovranno presentare apposita dichiarazione completa della documentazione comprovante la situazione sanitaria (verbale della Commissione Medica per invalidità civile). Tale agevolazione è da intendersi alternativa alla detrazione prevista al precedente comma 2 del presente articolo;
4. In caso di più contitolari che dimorano nella stessa abitazione principale, la detrazione di cui al presente articolo va suddivisa tra loro in parti uguali indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso.

5. La detrazione si applica in occasione dei singoli versamenti dell'imposta e secondo le stesse percentuali riferite ai versamenti medesimi secondo le misure di cui al successivo articolo 10, comma 2.
6. Per i fabbricati inagibili o inabitabili:
 - a) l'imposta è ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
 - b) la riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Per il riconoscimento di tale riduzione va presentata la relativa comunicazione di cui al successivo articolo 11.
 - c) sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone, nonché privi di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

ARTICOLO 11 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
2. **Termini per i versamenti** ~~i contribuenti devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune, per l'anno in corso, in due rate secondo le seguenti situazioni:~~
 - ~~□ immobili posseduti per l'intero anno:~~
 - ~~□ la prima, nel mese di giugno, pari al 45 per cento dell'imposta dovuta;~~
 - ~~□ la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.~~
 - ~~□ immobili posseduti per frazione di anno:~~
 - ~~□ la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre;~~
 - ~~la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.~~

~~I contribuenti devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.~~

 - ~~b) i predetti soggetti possono, tuttavia, versare l'imposta dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.~~

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

In caso di successione legale o testamentaria, il versamento della rata scaduta può essere effettuato entro il sesto mese successivo al decesso.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento (*cioè dalla data di inizio del procedimento fino a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione*) ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato (*vale a dire entro tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile*).

3. Si considera regolarmente eseguito il versamento effettuato da un contitolare anche per conto degli altri [a condizione che vengano obbligatoriamente indicati i nominativi degli altri soggetti passivi.](#)

4. Modalità di versamento

- a) L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento, con arrotondamento da effettuarsi sulla base della vigente normativa, tramite il concessionario della riscossione oppure previa deliberazione del C.C., nelle altre forme previste dalla lettera n) dell'art.59 del D.Lgs.446/97;
- b) quando l'imposta complessivamente dovuta risulta inferiore a € 10 i versamenti non devono essere eseguiti.

ARTICOLO 12 COMUNICAZIONE

1. I contribuenti devono comunicare, ~~entro 120 giorni,~~ l'acquisizione, la variazione o l'estinzione di uno dei diritti reali di godimento di cui all'articolo 2, individuando gli immobili interessati, [in qualsiasi tempo e, comunque, non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi \(ordinaria su modello cartaceo\)](#). Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto, vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva.
2. Oltre ai casi di cui al precedente comma, i contribuenti devono comunicare le eventuali altre variazioni dell'immobile che possano aver determinato una variazione della base imponibile ~~entro 120 giorni dal verificarsi delle stesse~~ [entro i tempi stabiliti dal precedente comma.](#)
3. La comunicazione deve essere redatta su modelli approvati dall'ufficio tributi con atto del Funzionario Responsabile e ispirata a criteri di semplicità e di chiarezza.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la comunicazione deve essere presentata entro il termine del versamento come previsto dal comma 4 dell'articolo 10.
5. In caso di successioni legali o testamentarie la comunicazione può essere presentata entro il sesto mese dalla data del decesso anche da uno solo degli eredi a condizione che alleggi copia dell'atto di successione.

ARTICOLO 13 RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 13 D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

ARTICOLO 14 LIQUIDAZIONE

1. Sono eliminate tutte le operazioni di liquidazione diverse da quelle che rientrano nell'attività di accertamento di cui all'articolo 14.

ARTICOLO 15

Articolo1—

Articolo2_Articolo1 ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il comune emette motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, che va notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento i termini di prescrizione sono disciplinati al successivo articolo 23, comma 3.
3. Il comune provvede all'accertamento d'ufficio delle omesse comunicazioni negli stessi termini previsti nel comma precedente per le omesse dichiarazioni e denunce;
4. L'attività di accertamento dell'ICI può essere effettuata dall'Ente, in base a deliberazione del Consiglio Comunale, anche in forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8.6.1990, N. 142, oppure affidata a terzi mediante delibera nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 52 comma 5 lettere b) e c) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446.
5. Il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Per i fabbricati di cui all'art.5 comma 2 lett. b) entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune, sulla base della rendita definitiva attribuita:
 - a) provvede alla liquidazione della maggior imposta dovuta a partire dal 1994, senza applicazioni di sanzioni, maggiorata degli interessi computati nella misura prevista dall'art. 18 comma 4 per ogni semestre compiuto. Se la rendita attribuita supera del 30 per cento quella dichiarata, la maggior imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.
 - b) provvede al rimborso delle somme versate in eccedenza ai sensi dell'art. 17 comma 3 con riconoscimento dei relativi interessi nella misura prevista dall'art. 18 comma 4.
7. La Giunta Comunale anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento può stabilire i criteri selettivi per le attività di accertamento.

8. ~~In attesa di approvazione di apposito regolamento in materia, Così come disciplinato dal Regolamento delle Entrate Tributarie e Patrimoniali~~ Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs.vo n° 218 del 19.6.1997 limitatamente alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria "D" sprovvisti di rendita.

ARTICOLO 16 RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Qualora l'importo da versare conseguente ad avviso di liquidazione o accertamento sia pari o superiore a € 516,45 (L. 1.000.000=) fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e delle disposizioni normative che in generale disciplinano il sistema della riscossione delle entrate tributarie, può essere concessa, su richiesta del contribuente da presentare, all'Ufficio Tributi, entro 20 gg dalla data di notifica dell'avviso, la rateizzazione del pagamento dovuto in più soluzioni secondo le condizioni e limiti illustrati nel seguente comma.
2. Il versamento può essere dilazionato fino ad un massimo di tre rate per uguale importo, con le seguenti modalità:
 - la prima rata è obbligatoriamente da versare entro 90 giorni dalla data di notifica dell'avviso;
 - la seconda rata è obbligatoriamente da versare entro 180 giorni dalla data di notifica dell'avviso;
 - la terza rata è obbligatoriamente da versare entro 270 giorni dalla data di notifica dell'avviso.
3. Qualora si verifichi il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata il beneficio concesso decade automaticamente.
4. Sulle somme rateizzate si applica l'interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile nel seguente modo:
 - sulla prima rata (90gg) non si applicano interessi
 - sulla seconda rata (180 gg) si applicano gli interessi dal 90° al 180° giorno
 - sulla terza rata (270 gg) si applicano gli interessi dal 90° al 270° giorno
5. La rateazione viene concessa esclusivamente in caso di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
6. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
7. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
8. Non si concede, il beneficio del pagamento rateale per debiti complessivamente inferiori a € 500,00, salvo l'applicazione dell'art. 21 del vigente Regolamento delle entrate Tributarie e Patrimoniali.

9.—

ARTICOLO 17 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Sindaco nomina, con proprio provvedimento, il funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

2. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 18 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nell'articolo 10 del presente regolamento , entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente in base ad una delle le seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43.
 - b) mediante ingiunzione secondo- le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b) comma 5 dell'articolo 52 D.Lgs.vo 446/1997.
2. Nel caso di riscossione coattiva tramite ruolo, questo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
3. Nel caso di riscossione coattiva tramite ingiunzione, il relativo provvedimento deve essere notificato al contribuente entro cinque anni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro cinque anni dalla data di scadenza del periodo di sospensione.

ARTICOLO 19 RIMBORSI

1. Disciplina generale:
 - a) Il contribuente può presentare al comune al quale è stata versata l'imposta domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento i termini di prescrizione sono disciplinati al successivo articolo 23, comma 3;
 - b) Il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza o atto divenuto definitivo. Detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso instaurato nei confronti del Comune, che a contenzioso nei confronti di altro Ufficio se riguardante i presupposti dell'imposta comunale sugli immobili. Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell'ultima sentenza o atto divenuto definitivo, o negli altri casi dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.
2. Rimborsi in caso di contenzioso sulle rendite catastali o sul reddito o valore:
 - Per gli immobili, sui quali a seguito di ricorso del contribuente contro l'attribuzione della rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle

somme versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini di cui al comma 1, compete dal giorno successivo alla data di deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria, ovvero dalla data di registrazione in atti della rendita rettificata. ~~Sulle somme rimborsate per imposta vanno computati gli interessi nella misura di cui al comma 6 del presente articolo.~~

3. Rimborsi in caso di attribuzione della rendita definitiva:

Per i fabbricati di cui al comma 2, lett. b), dell'articolo 5 del presente regolamento denunciati con rendita provvisoria, qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico Erariale sia inferiore a quella dichiarata dal contribuente, il Comune provvede al rimborso delle somme versate in eccedenza ~~comprensive degli interessi di cui al comma 6 del presente articolo, per tutti gli anni, a partire dal 1994, in cui è stata versata l'imposta. Senza applicazione di interessi.~~

4. Rimborsi in caso di usucapione:

Il contribuente che ha provveduto al versamento dell'imposta per gli immobili oggetto di sentenza di usucapione a favore di terzi, ha diritto al rimborso dell'imposta, comprensiva degli interessi nella misura di cui all'art.18, comma 4, del presente regolamento, versata in eccedenza da richiedersi entro cinque anni dalla data di deposito della sentenza.

5. Rimborso in caso di aree divenute inedificabili:

Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atti fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità. La decorrenza del vincolo di inedificabilità viene stabilita dalla data di approvazione da parte del comune del relativo provvedimento urbanistico; qualora durante i tre anni successivi a tale provvedimento venga rimosso il vincolo di inedificabilità, il comune provvederà al recupero della somme rimborsate per imposta ed interessi rivalutandole, in riferimento alla data della riacquisita natura edificatoria dell'area, con l'applicazione del tasso di interesse legale.

6. Interessi sui rimborsi:

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi, nella misura indicata nell'art. 18 comma 4 del presente regolamento, per ogni semestre compiuto intercorrente tra la data di presentazione delle domanda di rimborso e la data del provvedimento di liquidazione della maggior somma versata.

7. Compensazione:

E' consentita la compensazione degli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili anche se relativa a periodi di imposta diversi, su richiesta del contribuente da effettuarsi entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso.

8. Esonero dal rimborso:

Non si fa luogo al rimborso quando l'importo complessivo risulta pari o inferiore a € 10.

ARTICOLO 20 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa da € 103 a € 516 per ciascuna unità immobiliare. La sanzione viene ridotta a $\frac{1}{4}$ (un quarto) nel caso di tardiva comunicazione presentata entro 90 giorni dal termine di cui all'art. 11, comma 1.
2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata. Se il ritardo non supera i 30 giorni la sanzione viene ridotta alla metà.

3. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa di € 51.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

3.4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

4.5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, nelle stesse misure previste per le imposte erariali (disciplinate dal D.P.R. n.602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni) e, più precisamente:

Formattati: Elenchi puntati e numerati

- a) Tasso del 4,5% semestrale dal 01.01.1993 al 31.12.1993;
- b) Tasso del 3% semestrale dal 01.01.1994 al 31.12.1996;
- c) Tasso del 2,5% semestrale dal 01.01.1997 al 15.05.1998;
- d) Tasso del 2,5% semestrale dal 15.05.1998, secondo quanto stabilito dall'art.17 della Legge n.146/1998.

ARTICOLO 21 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o il tacito rifiuto sull'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 "Nuovo processo tributario" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ricorso deve essere proposto al comune, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito sull'istanza di rimborso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e fino a cinque anni dalla data del versamento.
4. Nei trenta giorni successivi alla notifica del ricorso al comune, il contribuente si deve costituire in giudizio depositando copia del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.vo 31.12.1992, N. 546.

ARTICOLO 22 POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTI

1. Al fine del potenziamento dell'ufficio Tributi, la Giunta Comunale può adottare i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali e umane.

ARTICOLO 23 ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI

1. Anche al fine di evitare l'insorgenza di vasto contenzioso, la Giunta Comunale, può prevedere forme di attenuazione delle sanzioni sull'imposta per casi o per situazioni straordinarie od eccezionali indicandone i casi, le condizioni, le modalità, gli importi, i termini e i limiti temporali.

ARTICOLO 24 RINVIO

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative relative all'imposta comunale sugli immobili [così come disciplinato dal D.Lgs.504/1992](#) e salvo quanto previsto dell'articolo 59 del D. Lgs.vo n. 446/1997.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

ARTICOLO 25 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per gli anni d'imposta in corso alla data di adozione del presente regolamento, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che non venga presentata istanza di rimborso da parte del contitolare che ha versato-
2. Per gli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per gli errori formali contenuti nelle denunce che non abbiano dato luogo ad evasione d'imposta.
3. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, i termini di prescrizione relativi all'attività di liquidazione, accertamento e rimborso sono disciplinati dagli articoli 11 e 13 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e loro successive modificazioni ed integrazioni e da eventuali altre disposizioni normative in materia.
4. Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché per le violazioni connesse alle omesse, infedeli o tardive dichiarazioni ICI per l'anno d'imposta 1998, restano confermate le sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, così come modificato dall'art. 14 del D.Lgs.vo 18.12.1997, N. 473.
5. L'obbligo della comunicazione di cui al precedente art. 11 si considera regolarmente adempiuto se assolto entro i termini previsti dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, anche utilizzando la dichiarazione conforme ai modelli ministeriali. La presentazione della predetta dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione.

ARTICOLO 26 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi della vigente normativa, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Il presente regolamento unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche o integrazioni al presente regolamento.

INDICE

ARTICOLO 1 SOGGETTO ATTIVO	1
ARTICOLO 2 SOGGETTO PASSIVO	2
ARTICOLO 3 OGGETTO DELL'IMPOSTA	3
ARTICOLO 4 ESCLUSIONI ED ESENZIONI.....	5
ARTICOLO 5 BASE IMPONIBILE.....	6
ARTICOLO 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.....	8
ARTICOLO 7 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA.....	9
ARTICOLO 8 DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE.....	9
ARTICOLO 9 ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE SUE PERTINENZE.....	9
Articolo 10 DETRAZIONE E RIDUZIONE	10
Articolo 11 VERSAMENTI	11
Articolo 12 COMUNICAZIONE	12
Articolo 13 RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	13
Articolo 14 LIQUIDAZIONE	13
Articolo 15 ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA.....	13
Articolo 16 RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO	14
Articolo 17 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	14
Articolo 18 RISCOSSIONE COATTIVA.....	15
Articolo 19 RIMBORSI.....	15
Articolo 20 SANZIONI ED INTERESSI.....	17
Articolo 21 CONTENZIOSO.....	17
Articolo 22 POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTI.....	18
Articolo 23 ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI.....	18
Articolo 24 RINVIO.....	18
Articolo 25 DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	18
Articolo 26 ENTRATA IN VIGORE	19

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Maria Paola Del Favero

VISTO: Il Sindaco
Dr. Giorgio Bressan